



INsintesi

BUONO PASTO ::: ELETTRONICO

Il 2 Aprile 2020 nell'ambito dell'**Accordo sulle ricadute nel perimetro Italia del Piano di innovazione denominato Team23** è stato rinegoziato il Buono pasto che diventa elettronico ed aumenta di valore.

Con la variazione della normativa fiscale, introdotta dalla Legge di Bilancio 2020 (legge n.160 del 27.12.2019), il governo ha ridotto, a decorrere già dal primo gennaio 2020, il limite di esenzione dall'imposizione fiscale dei buoni pasto cartacei da 5,29 euro a 4 euro e contestualmente ha elevato quello dei buoni pasto elettronici a 8 euro dai precedente 7 euro.

L'applicazione del nuovo regime fiscale ha comportato l'applicazione delle trattenute fiscali sulla parte eccedente il valore di 4 euro per i buoni pasto di competenza dell'anno in corso (vds busta paga marzo u.s.).

I sindacati, quindi, nell'ottica di intercettare le modifiche introdotte dalla normativa e ottenere un adeguamento del valore del buono pasto, hanno trattato fino ad ottenere quanto ricompreso nell'articolo 13 dell'Accordo del 2 Aprile u.s. che prevede un incremento, **a decorrere dal mese di luglio p.v.**, con la progressione temporale riportata nella seguente tabella:

<u>Tempo pieno</u>	<u>Tempo parziale orizzontale</u>
6,00 euro a partire dal 1° luglio 2020	4,50 euro a partire dal 1° luglio 2020
6,50 euro a partire dal 1° luglio 2022	5,50 euro a partire dal 1° luglio 2022
7,00 euro a partire dal 1° luglio 2023	6,00 euro a partire dal 1° luglio 2023

In pratica, dal 27 giugno 2020, il valore del buono pasto verrà caricato mensilmente sulla tessera nel giorno di erogazione dello stipendio. Nel cedolino stipendio si troverà una voce che indicherà il numero di buoni pasto a cui si ha diritto nel mese di competenza.

Ulteriori informazioni si possono trovare nella sezione dedicata del portale aziendale e nelle FAQ ([Servizi ai colleghi > Welfare > Bisogni Fondamentali > Risparmio e protezione > Buoni pasto](#)).

La norma generale

COSA SONO	Il buono pasto è stato regolamentato dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n.122 del 7.06.2017 che ne individua caratteristiche e regola i rapporti tra consumatori, esercizi convenzionati, ed emittenti dei buoni pasto. ¹ ²
CHI NE HA DIRITTO	La natura del buono pasto è quella di essere un servizio sostitutivo di mensa. Le aziende comunque non sono obbligate ad erogarli, a meno che questi non siano espressamente previsti nei contratti collettivi o nella contrattazione di secondo livello o individuale. I ticket pasto rientrano pertanto nella categoria dei cosiddetti <i>fringe benefit</i> concessi dal datore di lavoro e strettamente regolamentati sotto il profilo fiscale dal TUIR. I buoni pasto possono essere utilizzati esclusivamente dai prestatori di lavoro subordinato o di collaborazione non subordinata, a tempo pieno o parziale, anche qualora l'orario di lavoro non preveda una pausa ⁴ per il pasto. Vengono riconosciuti per tutte le giornate di lavoro. Le assenze (<i>retribuite o meno</i>) della durata di almeno un giorno – o anche di durata inferiore purché comprendenti l'orario previsto per l'intervallo del pranzo (<i>salvo il caso di rientro al lavoro nell'arco della stessa giornata</i>) – fanno venir meno, per qualunque motivo, il riconoscimento del "buono pasto" al personale a tempo pieno ed a quello a tempo parziale di tipo verticale. Fanno eccezione le seguenti tipologie di assenza (che quindi non precludono il riconoscimento del buono pasto): permessi giornalieri per accudire il figlio nel 1° anno di vita; i permessi ex lege 104/92: <ul style="list-style-type: none">- frazionati e non a giornata intera;- fruiti dal dipendente portatore di handicap;- utilizzati dal genitore di disabile sino al 3° anno di vita;- chiesti dal genitore di disabile oltre il 3° anno di vita;- riconosciuti per l'assistenza a genitori.
CARATTERISTICHE DEL BUONO PASTO	⁵ Non sono cedibili, né cumulabili oltre il limite di otto buoni per ciascuna spesa/acquisto, né commercializzabili o convertibili in denaro e sono utilizzabili solo dal titolare; sono utilizzabili esclusivamente per l'intero valore facciale.

¹per buono pasto si intende il documento di legittimazione, anche in forma elettronica, che attribuisce, al titolare, ai sensi dell'articolo 2002 del codice civile, il diritto ad ottenere il servizio sostitutivo di mensa per un importo pari al valore facciale del buono e, all'esercizio convenzionato, il mezzo per provare l'avvenuta prestazione nei confronti delle società di emissione;

² per servizi sostitutivi di mensa resi a mezzo dei buoni pasto si intendano le somministrazioni di alimenti e bevande e le cessioni di prodotti alimentari pronti per il consumo effettuate dagli esercenti.

³ La normativa di riferimento è quanto previsto dall'articolo 51, comma 2, lettera c del TUIR, aggiornato dalla Legge di Bilancio 2020 dà disposizioni in merito al trattamento fiscale per le due tipologie di buono pasto.

⁴ A titolo esemplificativo e non esaustivo non danno diritto al buono pasto le assenze per ferie, ex-festività (anche utilizzate a mezza giornata), banca ore e welfare days, missioni con diritto a diaria o con trattamento di rimborso a piè di lista per la consumazione del pasto; congedi (matrimoniale, di maternità/paternità, congedo parentale etc), aspettativa, sciopero, permessi per studio, assenze ingiustificate, malattia ed infortunio, sospensione a seguito provvedimento disciplinare per provvedimento disciplinare, permesso giornaliero per assistenza a disabili, donazione di sangue, permessi per nascita figlio o per lutto ed assenze per motivi personali, ogni assenza (retribuita o meno) di durata superiore a 1/3 della normale prestazione lavorativa giornaliera del personale a tempo parziale di tipo orizzontale.

⁵ Tuttavia, una recente nota dell'Agenzia delle Entrate, ha specificato che la tassazione non deve essere applicata neanche se si usano in numero superiore ad 8.

ATTENZIONE	<p>In quelli in forma elettronica il valore del buono pasto viene caricato su un <i>card</i> elettronico che è associato univocamente all'utilizzatore. Le società di emissione sono tenute ad adottare idonee misure antifalsificazione e di tracciabilità del buono pasto.</p> <p>Nei buoni pasto in forma elettronica tutti gli elementi specifici del buono pasto (emittente, valore facciale, beneficiario, scadenza ...) sono memorizzati nel supporto informatico stesso così come i dati di spesa.</p> <p>Periodicamente la tessera verrà ricaricata e potrà quindi essere riutilizzata.</p> <p>Ricordiamo che: la scadenza non sarà più prontamente visualizzabile come sui buoni cartacei e che ancora oggi non tutti gli esercizi commerciali o non tutte le casse dei supermercati li accettano liberamente.</p>
-------------------	---

25 giugno 2020

LA SEGRETERIA FIRST CISL UNICREDIT GROUP